

ECC.MO TRIBUNALE DI VENEZIA

RICORSO CON DOMANDA CAUTELARE ex art 700 cpc

La sig.ra **Bourbello Loreta** nata Cittadella in data 8 luglio 1970 residente in SANTA Maria di Sala alla via Verga, c.f. BRBLRT70L48C743Z ed elettivamente domiciliato in S. Stefano di Camastra alla via Francesco Riso n.9 presso lo studio dell'avv. Santina Franco, **C.F. FRNSTN77D55I199A**, fax. N. 0921337557, p.e.c. santinafranco@avvocatimistretta.it, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti allegata

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del MERITO** (di seguito MIUR), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – USR LOMBARDIA

- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale - Ufficio I

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, corrente in Venezia alla Piazza San Marco, 63, pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

ED EVENTUALMNETE

NEI CONFRONTI

Quali controinteressati di Tutti i soggetti inseriti nella Graduatoria permanente Ata 24 mesi della provincia di Venezia, che dalla rettifica del punteggio spettante alla ricorrente potrebbero subire eventuale pregiudizio

per OTTENERE la declaratoria di illegittimità, anche in via cautelare del decreto del 17.01.2023 n. 331 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – direzione generale – ufficio I, e provvedimenti presupposti, con cui è stato disposto l'inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria permanente ATA per l'a.s. 2022/2023- profilo assistente amministrativo –



nella parte in cui **esclude palesemente il diritto della ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato o indeterminato** e, quindi, al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti necessari a rendere effettivo il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato o determinato in virtù della propria posizione occupata in graduatoria.

NEL MERITO al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dalla mancata attribuzione dell'incarico a tempo indeterminato o determinato nonostante il corretto inserimento in graduatoria.

In FATTO

La signora Burbello Loreta, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 688/2022 R. sent. del 30.11.2022 è stata inserita con riserva, giusto decreto del 17.01.2023 n. 331 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – direzione generale – ufficio I, nella graduatoria permanente ATA per l'a.s. 2022/2023- profilo assistente amministrativo.

La suddetta sentenza ha infatti definito in primo grado il procedimento civile incoato dalla ricorrente con apposito ricorso con cui la stessa - già collaboratrice scolastica presso l'Istituto Levi Ponti di Mirano da settembre 2018 a giugno 2019 e successivamente destinataria di ulteriore incarico a tempo determinato come “assistente amministrativo” dal settembre 2021 al giugno 2022 in forza di aggiornamento della graduatoria di III fascia del 30.8.2021 - lamentava l'illegittima risoluzione ante tempus del contratto a termine a seguito della rettifica del punteggio con attribuzione di punti zero ai servizi prestati presso l'Azienda Sanitaria del Veneto, **nonché l'illegittima esclusione dal concorso per soli titoli per l'accesso al profilo di “assistente amministrativo” di cui al decreto del 22 aprile 2022, per mancanza del requisito dei 24 mesi di servizio.** La ricorrente in particolare chiedeva: in primis, l'accertamento dell'illegittimità della rettifica del punteggio da parte dell'amministrazione convenuta, che non ha considerato tutto il servizio prestato alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria della Regione Veneto e di conseguenza tutto il servizio prestato come ATA; in secondo luogo, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di cessazione anticipata del contratto a termine, con condanna dell'Amministrazione a risarcire il danno subito; infine, l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento



di esclusione dal concorso per soli titoli per il profilo di “assistente amministrativo”, con condanna dell’Amministrazione ad adottare ogni provvedimento attuativo del diritto fatto valere.

Il suddetto giudizio si concludeva in primo grado con la sentenza n. 688/2022 del tribunale di Venezia che così statuiva:

Il GL, contrariis reiectis, accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria della Regione Veneto e, conseguentemente, del servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione convenuta come personale ATA.

Accerta l’illegittimità del decreto 18.7.2022 di rettifica del punteggio e di risoluzione anticipata del contratto a termine e condanna l’amministrazione convenuta a corrispondere, a titolo risarcitorio, le retribuzioni perdute sino alla data di naturale scadenza del contratto, con accessori di legge.

Accerta il diritto della ricorrente a partecipare al concorso per soli titoli per il profilo di Assistente Amministrativo di cui al decreto n. 1683 del 22.4.2022, con obbligo per l’Amministrazione di consentirne la partecipazione.

La suddetta sentenza, per quanto si apprende dal decreto dell’USR del Veneto (che si impugna con il presente ricorso), non sarebbe definitiva, essendo stato interposto appello che ad oggi, però, non risulta essere stato notificato al sottoscritto difensore nonostante siano decorsi diversi mesi dalla notifica, ai fini del passaggio in giudicato della suddetta sentenza.

Ad ogni modo, si contesta la scelta dell’amministrazione di avere proceduto all’inserimento **con riserva** e non a pieno titolo della ricorrente nella graduatoria permanente ATA per l’a.s. 2022/2023 - profilo assistente amministrativo – nonché di avere viepiù **escluso palesemente il diritto della stessa ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato o indeterminato.**

Infatti, in virtù ed esecuzione della suddetta sentenza, anche in pendenza di appello, la ricorrente avrebbe dovuto essere inserita a pieno titolo e non con riserva in graduatoria e certamente l’avvenuto inserimento con riserva in virtù della non definitività del provvedimento giudiziario ottenuto, non può in alcun modo pregiudicarle il diritto all’assunzione che, appunto, la sentenza n. 688/2022 del Trib. Di Venezia ha invece inteso riconoscerle affermando “ *Accerta il diritto della ricorrente a partecipare al concorso per soli titoli per il profilo di Assistente Amministrativo di cui al decreto n. 1683 del 22.4.2022, con obbligo per l’Amministrazione di consentirne la partecipazione”.*



Infatti, l'obbligo dell'Amministrazione volto a consentire la partecipazione della ricorrente al suddetto concorso, si precisa per soli titoli, non può di certo esaurirsi con il mero inserimento in graduatoria con riserva, ma deve consentire la produzione di tutti gli effetti che la partecipazione al concorso comporta, compresa evidentemente quelle di ottenere l'incarico al pari degli altri aspiranti inseriti in graduatoria.

Ma vi è di più, nel caso in questione come si evince dalla graduatoria permanente provvisoria del 24.06.2022 che si allega in atti, la ricorrente, prima di essere estromessa dalla stessa, occupava la posizione n. 58 con 24,23 punti. Evidentemente con l'inserimento in graduatoria in virtù del decreto del 17.01.2023 in esecuzione della sentenza n. 688/2022, il punteggio della ricorrente (incrementato di punti 8,90 per il servizio dalla stessa prestato in favore dell'ASL Veneto così come riconosciuto appunto nella suddetta sentenza,) fa conseguire alla stessa un punteggio complessivo **pari a 33,13** ed è con il detto punteggio che la stessa avrebbe dovuto partecipare al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per l'a.s. 2022/2023.

E' evidente che l'inserimento in graduatoria con decreto del 17.01.2023, previa integrazione del punteggio, ha certamente consentito alla ricorrente di recuperare numerose posizioni in graduatoria con l'ovvia conseguenza che se non fosse stata congelata ingiustamente la propria posizione in graduatoria per effetto della "riserva", avrebbe certamente ottenuto l'incarico con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01.09.2023, rientrando appunto in posizione utile, come si evince inconfutabilmente dall'elenco dei passaggi di ruolo in atti allegato, da cui risulta che l'ultimo destinatario di contratto a tempo indeterminato aveva il punteggio di **27,30** (quindi un punteggio inferiore a quello della ricorrente).

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che il corretto inserimento in graduatoria con il giusto punteggio avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di ottenere la stipula del contratto a tempo indeterminato, ove, in pendenza di appello, avrebbe potuto essere inserita apposita clausola risolutiva espressa.

Ad ogni modo, senz'altro la ricorrente con il proprio punteggio avrebbe comunque avuto diritto al contratto a tempo determinato, come si evince dal documento allegato in atti, in cui risultano le



prime nomine effettuate per l'a.s. 2022/2023 in favore di numerosi soggetti con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente.

Viceversa la mancata stipulazione del contratto a tempo indeterminato e/ o determinato e il congelamento della posizione in graduatoria della ricorrente, fino al passaggio in giudicato della sentenza, per cui potrebbero volerci anni, non può essere legittimata dall'esistenza di una clausola, del tutto illegittima, inserita nel bando di concorso dell'USR Veneto del 22.04.2022 che all' art 11 recita: *“I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria. 5. L' iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.”*

Sul punto è granitica la giurisprudenza nel ritenere che l'inserimento in graduatoria con riserva per effetto di un provvedimento cautelare (e quindi, a maggior ragione, per effetto di sentenza anche non definitiva) deve intendersi pienamente anticipatorio della tutela richiesta, fino alla definizione della vicenda processuale, cosicché l'inserimento in graduatoria “con riserva” deve attribuire le medesime utilità ad essa connaturate e discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (Nota Miur n. 5237 del 24 febbraio 2016 in ordine all'esecuzione di provvedimenti cautelari relativi all'inserimento in GAE).

Infatti, nell'ipotesi di specie, l'ammissione “con riserva” al concorso ed il successivo inserimento nelle Graduatorie permanenti, senza alcun dubbio, determina l'obbligo per il Ministero di convocare la ricorrente e di procedere alla stipula del contratto di lavoro. La dicitura “con riserva” tuttalpiù consente al Miur di risolvere il contratto in caso di esito favorevole per l'Amministrazione dell' appello proposto, ma ciò non può eliminare l'obbligo a carico dell'Amministrazione di procedere alla stipula del contratto di lavoro secondo l'ordine della graduatoria.

Diversamente opinando, la sentenza di primo grado, sebbene esecutiva, sarebbe sterilizzata nei suoi effetti, dando luogo soltanto al diritto alla formale permanenza in graduatoria, di per sé non idoneo a fondare un interesse per la ricorrente.



In altri termini, per la giurisprudenza prevalente l'inserimento in graduatoria "con riserva" - quale conseguenza dell'ammissione con sentenza non definitiva al presupposto concorso - deve essere intesa in modo non ostativo alla possibilità di consentire la stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato (SI VEDA sentenza n.1201/2018 il Tribunale di Benevento cui *"l'inserimento su base di provvedimenti cautelari debba considerarsi subordinato ad una condizione risolutiva, costituita dall'eventuale rigetto della domanda nel merito e che, quindi, il Miur è tenuto, in pendenza di giudizio di merito, ad attribuire al docente iscritto in graduatoria con riserva i contratti a lui spettanti in base al proprio punteggio"*).

Purtroppo, però, anche di fronte a tale consolidato orientamento in forza del quale al personale iscritto con riserva in esecuzione di provvedimento cautelare o sentenza non definitiva è consentita la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato, l'ambito territoriale di Venezia, che si è occupato delle assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie permanenti del personale ATA con funzione di assistente amministrativo, ha congelato la posizione in graduatoria della ricorrente per un tempo indefinito ed imprecisato, in attesa che la sentenza di primo grado diventi definitiva, con un conseguenziale danno alla carriera ed alla sfera personale della ricorrente non ristorabile se non in forma specifica.

Non può revocarsi in dubbio che l'Amministrazione avrebbe dovuto, invece, nell'ipotesi di specie, come fatto in altre situazioni analoghe, stipulare un contratto a tempo indeterminato, ovvero determinato in base all'effettiva posizione in graduatoria, con la seguente clausola: *«Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all'Amministrazione»* mentre, invece, la P.A. ha sostanzialmente ed immotivatamente disatteso l'orientamento della giurisprudenza che attribuisce all'ammissione al concorso, con sentenza non definitiva, piena efficacia, consistente nella possibilità ad essere addirittura individuati quali destinatari di proposte di contratto a tempo indeterminato da subordinare a clausola risolutiva espressa.

Sul punto, il Tar Lazio, nella sentenza del 10.09.2019 n. 10937 esprime il seguente principio di diritto, certamente applicabile all'ipotesi di specie, secondo il quale *" Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo*



ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l’attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malampartem, ovvero sia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell’abilitazione, dovrà intendersi risolto.

In definitiva alla luce delle considerazioni fin qui svolte vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui escludono il ricorrente e non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva”.

il Consiglio di Stato ribadisce tale orientamento affermando che *“nei casi ove, in sede cautelare, la parte ricorrente sia stata ammessa con riserva a sostenere le relative prove, le abbia superate e sia stata inserita con riserva nella graduatoria, la piena esecuzione dell’ordinanza cautelare, attesa l’inclusione in graduatoria in posizione utile, anche se con riserva, comporta anche la stipula del contratto, sia pure con inserimento di condizione risolutiva per il caso di esito negativo del contenzioso e ripristino dello status quo ante di docente al suo eventuale avveramento* (Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza n. 4391/2020). Evidentemente, se ciò vale in ordine agli effetti di un provvedimento cautelare, anticipatorio della sentenza di merito, deve necessariamente considerarsi valevole nell’ipotesi di esecuzione di sentenza, seppur non ancora passata in giudicato, come nel caso di specie.

Risulta, pertanto, evidente il pregiudizio subito dalla ricorrente, la quale per una immotivata, incoerente e sperequativa scelta dell’USR Veneto, oggi si trova disoccupata e mortificata nella propria professionalità, con gravissimo pregiudizio anche economico.

Le ragioni della ricorrente trovano ulteriore conferma nella recente sentenza del tribunale di Catanzaro del 21.12.2022 (si veda in atti) che in una ipotesi simile, inerente una docente che, poteva essere inserita con riserva nella seconda fascia delle GPS, ma non poteva risultare destinataria di alcuna proposta di assunzione, fintantoché la riserva non fosse stata sciola, afferma che la *“La questione controversa è la legittimità di una siffatta disposizione. Ritiene il giudice, all’esito della cognizione tipica della presente fase cautelare, che la previsione ministeriale riportata sia illegittima, in quanto viziosa*



da eccesso di potere. Deve essere, al riguardo, premesso che il giudice ordinario può conoscere e sindacare, al fine della sua eventuale disapplicazione ai sensi dell'art. 5, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, il provvedimento amministrativo (qual è FO.M. oggetto di esame): in tale ottica, il giudice ordinario ha pienezza di sindacato in ordine a qualsivoglia vizio di legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge).

Fatta questa premessa, è principio consolidato, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, quello per il quale la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risiede sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario, e va individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista

dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset (T.A.R. Lazio, sent. n. 10937/2019). E' stato, altresì, specificato che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la "carriera" del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. In una situazione di tal fatta, appare evidente come il contratto di lavoro risolutivamente condizionato, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto (T.A.R. Lazio, sent. n. 10252/2020). La determinazione assunta dalla amministrazione resistente, nella parte

in cui ha inteso negare ai docenti iscritti con riserva nelle GPS la possibilità di addivenire alla stipula di contratti a tempo determinato, si pone dunque in contrasto sia con i principi elaborati dalla giurisprudenza e appena richiamati, sia con l'istituto stesso dell'ammissione con riserva, la quale deve consentire, fintantoché la riserva non sia sciolta, anche il conferimento di incarichi alla docente inserita in graduatoria, sia pur risolutivamente condizionato alla definizione del procedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero."



Alla luce della superiore considerazione, certamente illegittimo per eccesso di potere deve ritenersi **il decreto del 17.01.2023 n. 331** del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – direzione generale – ufficio I, con cui è stato disposto l'inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria permanente ATA per l'a.s. 2022/2023 - profilo assistente amministrativo – così come anche illegittima per lo stesso motivo deve **ritenersi l'O.M. 21/2009 e l'art. 11 comma 5 del bando DDG USR Veneto prot. N. 1683 del 22.04.2022, ivi richiamati quali provvedimenti presupposti**, nella parte in cui escludono il diritto alla stipula di contratti nell'ipotesi di iscrizione con riserva in graduatoria. I detti provvedimenti, quindi, potranno essere disapplicati dal giudice della cognizione, al fine di rendere effettivo, efficace e proficuo, il diritto della ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente per il profilo di assistente amministrativo, con obbligo per l'Amministrazione di stipulare con la stessa il contratto a tempo indeterminato (o anche determinato), a cui avrebbe avuto ed ha diritto in base alla posizione occupata in graduatoria (sulla base del punteggio posseduto ed incrementato in virtù di quanto previsto nella sentenza del Tribunale di Venezia, n. 688/2022) con decorrenza, giuridica ed economica, dal 01.09.2023 e corresponsione delle somme corrispondenti agli stipendi non percepiti, anche a titolo risarcitorio.

Ciò posto, considerato che il punteggio della ricorrente, le avrebbe consentito il passaggio di ruolo per il profilo di assistente amministrativo (come dimostra la documentazione in atti allegata) si auspica che l'ill.mo giudice adito, previa disapplicazione delle norme e dei provvedimenti amministrativi contrari ed illegittimi, riconosca il diritto della ricorrente ad essere assunta nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, mediante stipulazione di apposito contratto a tempo indeterminato condizionato da clausola risolutiva espressa, ovvero con contratto a tempo determinato sia per il presente che per i successivi anni scolastici fino alla definitività della sentenza di primo grado.

DOMANDA CAUTELARE

Le superiori considerazioni rendono certamente ravvisabile, nel caso di specie, il presupposto del *fumus boni iuris* e, infatti, il ricorso, per le motivazioni sopra esposte, si appalesa ammissibile, fondato e meritevole di accoglimento, giustificando, conseguentemente, la necessità di un provvedimento in via cautelare che consenta di rendere efficace e proficuo l'avvenuto inserimento della ricorrente



nella graduatoria permanente della provincia di Venezia, profilo Assistente Amministrativo, mediante la stipula di contratto a tempo indeterminato (ovvero a tempo determinato) in virtù della posizione occupata in graduatoria.

Lo stesso può dirsi in relazione al presupposto del *periculum in mora*, consistente nel pericolo che dall'esecuzione del provvedimento impugnato, derivino danni gravi alla ricorrente, che non potranno essere adeguatamente ricompensati con un eventuale condanna di tipo risarcitorio a carico di parte resistente.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'efficacia del posizionamento nella graduatoria consegue il diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato o in subordine a tempo determinato, in virtù del punteggio posseduto. Non può revocarsi in dubbio, che, invece, il congelamento della posizione della ricorrente in graduatoria, (per un tempo indefinito e non determinabile) comporta che i colleghi che la seguono, con punteggio inferiore, assumano *medio tempore* validamente incarichi, con evidente pregiudizio ed alterazione della graduatoria e della giusta ed esatta concorrenza per merito e punteggio.

Il pregiudizio imminente che rischia di subire la ricorrente è, quindi, irreparabile, atteso che gli effetti lesivi del provvedimento di inserimento in graduatoria con riserva e congelamento della posizione della ricorrente, esclusa da tutte le tipologie di incarichi, si ripercuotono direttamente nella sfera dei diritti personali, mortificando le sue aspirazioni lavorative e di carriera non soltanto in relazione all' a.s. 2022/2023 che volge quasi al termine, ma anche in relazione alle convocazioni e ai contratti che saranno stipulati per i prossimi anni scolastici, con mortificazione della propria professionalità oltre che economica, fino all'anelato passaggio in giudicato della sentenza.

Nel caso di specie è veramente grave il pregiudizio che rischia di subire la ricorrente, in considerazione del fatto che in base alla posizione occupata in graduatoria (confrontata con il prospetto delle immissioni in ruolo) la stessa avrebbe con certezza avuto la possibilità di passare di ruolo, circostanza questa che le consentirebbe di godere di un reddito sicuro e avrebbe un riflesso



economico immediato sulla sua sfera personale e reddituale, garantendo alla stessa la sistemazione lavorativa cui aspira.

L'efficace inserimento in graduatoria con diritto alla stipula del contratto è l'unica opportunità di lavoro sicuro per la ricorrente, che ha necessità di un reddito certo per il proprio sostentamento e per quello del figlio. La stessa, infatti, è madre single, con un figlio (studente) a carico, per cui il congelamento della relativa posizione in graduatoria, senza che questo sfoci nella possibilità di assumere incarichi, determina anche un gravissimo danno di natura economica ed esistenziale. Ragion per cui, è evidente che la ricorrente ha la necessità di non vedersi pregiudicata l'aspirazione lavorativa che le consentirebbe di avere uno stipendio idoneo a garantire il sostentamento della famiglia e il soddisfacimento dei bisogni primari che, a causa dell' attuale stato economico, sono certamente compromessi (in considerazione dello stato di disoccupazione involontaria a cui la stessa è costretta).

Non meno grave sarebbe anche il pregiudizio alla carriera, posto che il congelamento della propria carriera fino al passaggio in giudicato della sentenza, lede interessi giuridicamente rilevanti (quali, ad esempio, l'accrescimento del proprio bagaglio culturale e di competenze; la maturazione dell'anzianità di servizio; l'acquisizione di una idonea esperienza professionale) non ristorabili per equivalente, e contrasta gravemente con il principio di efficacia ed esecutività della sentenza (anche non definitiva) di cui all'art 282 del c.p.c.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI:

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

IN VIA PRINCIPALE

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c. o in via subordinata ex art 150 cpc

Ove l'Ill.mo Giudice adito ritenesse sussistere il litisconsorzio necessario, stante l'elevato numero degli eventuali controinteressati, costituiti dai soggetti inseriti nella graduatoria permanente della provincia di Mestre che potrebbero subire conseguenze dall'eventuale accoglimento del presente ricorso, la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per



l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

I Tribunali del Lavoro in ipotesi analoghe solitamente autorizzano la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., quanto ai potenziali controinteressati attraverso pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito internet del M.I.U.R. o in via subordinata nelle forme di cui all'art 150 cpc.

IN VIA CAUTELARE

RITENERE E DICHIARARE, l'illegittimità ed erroneità del decreto del 17.01.2023 n. 331 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – direzione generale – ufficio I, dell' P.O.M. 21/2009 e l'art. 11 comma 5 del bando DDG USR Veneto prot. N. 1683 del 22.04.2022, ivi richiamati quali provvedimenti presupposti per i motivi meglio spiegati in narrativa e previa disapplicazione degli stessi, RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la stipula del contratto a tempo indeterminato ed in subordine a tempo determinato, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022, in base alla posizione occupata in graduatoria, per le causali di cui in narrativa ;

CONSEQUENTEMENTE CONDANNARE l'Amministrazione resistente all'adozione di ogni provvedimento relativo in attuazione del diritto fatto valere dalla ricorrente.

NEL MERITO

RITENERE E DICHIARARE, l'illegittimità ed erroneità del decreto del 17.01.2023 n. 331 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – direzione generale – ufficio I, dell' P.O.M. 21/2009 e l'art. 11 comma 5 del bando DDG USR Veneto prot. N. 1683 del 22.04.2022, ivi richiamati quali provvedimenti presupposti per i motivi meglio spiegati in narrativa e previa disapplicazione degli stessi, RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la stipula del contratto a tempo indeterminato ed in subordine a tempo determinato, con decorrenza giuridica ed



economica dal 01.09.2022, in base alla posizione occupata in graduatoria, per le causali di cui in narrativa ;

CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE l'Amministrazione resistente all'adozione di ogni provvedimento relativo in attuazione del diritto fatto valere dalla ricorrente.

RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno stante l'ingiusto congelamento della propria posizione in graduatoria per effetto della c.d. "riserva" e conseguentemente CONDANNARE l'amministrazione a pagare il danno subito dalla ricorrente che potrà essere quantificato nella misura delle retribuzioni che avrebbe maturato o in quella somma maggiore o minore che l'ill.mo giudice adito riterrà dovuta.

Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Salvisiuribus.

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma il contributo unificato non è dovuto in quanto la ricorrente rientra nei limiti di reddito previsti per l'esenzione del contributo unificato nelle cause in materia di lavoro.

Elenco documenti:

1. Sentenza tribunale di Venezia n. 688/2012
2. decreto del 17.01.2023 n. 331 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – direzione generale – ufficio I,
3. O.M. 21/2009
4. DDG USR Veneto prot. N. 1683 del 22.04.2022
5. Graduatoria permanente provvisoria 2022
6. Graduatoria permanente definitiva 2022
7. Nomine in ruolo – profilo A.A.
8. prime nomine contratto a tempo determinato
9. Documentazione reddituale
10. Documenti allegati nel procedimento conclusosi con la sentenza n. 688/2022 del tribunale di Venezia.
11. Sentenza tribunale di Catanzaro
12. Documenti vari

S. Stefano di Camastra, 16.03.2023

Avv. Santina Franco



